



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 1010 del 13-12-2017

DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI Servizio: A12 PERSONALE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2017

CIG

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

PREMESSO che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 che suddividono tali risorse in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

PRESO ATTO che l'art. 2 comma 4 del CCNL 11.04.2008 e l'art 1 comma 8 del CCNL 31.07.2009 prevedono la conservazione dell'efficacia dei contratti nazionali fino a quando non sostituiti da successive disposizioni contrattuali;

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità

fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ”;

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557 e seguenti, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il *“contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;

RICORDATO l'articolo 23 del d. lgs. 25.05.2017 n. 75, in base al quale, nelle more del processo di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni ad opera dei contratti collettivi nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Richiamata la determinazione n. 7 del 16.01.2017 con cui è stato costituito il fondo risorse stabili anno 2017 comprensivo della RIA maturata per un totale di € 297.007,40;

VISTA inoltre la disciplina dettata dall'art. 15, comma 2 e c. 5 del CCNL 01.04.1999 in materia di incremento delle risorse decentrate variabili e rammentato che - secondo le disposizioni vigenti - le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento/mantenimento delle risorse in contesto sono le seguenti:

- rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale, come previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno/pareggio di bilancio sulla base dei documenti di bilancio approvati e suo monitoraggio periodico (art. 40 comma 3-quinquies D.Lgs. 150/2009);
- applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” e Titolo III “Merito e premi” del D.Lgs. 150/2009, alla luce del “correttivo” D.Lgs. 141/2011, con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'ente ed all'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche della “Riforma Brunetta”;

RICHIAMATO, in relazione a quanto sopra:

- la documentazione, in atti al Servizio Personale, che attesta il rispetto dell'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, per l'anno 2016 nonché per il 2017 in riferimento alle apposite certificazioni rese anche in sede di approvazione del bilancio di previsione (deliberazione di C.C. n 17 del 06.04.2017);
- le attestazioni rese dal Responsabile del Servizio Finanziario di rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l'anno 2016 e per l'anno in corso;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 291 del 29.12.2010 con la quale questa Amministrazione ha avviato il processo di adeguamento alla “Riforma Brunetta” (D.Lgs. 150/2009), nello specifico, modificando il “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ” e la D.G.C. n. 240 del 28.11.2011 con cui si è approvata “la disciplina della performance e della premialità ”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 31.07.2017, con la quale sono stati definiti gli obiettivi strategici del “Piano Esecutivo di Gestione 2017”- Piano della performance;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 20.11.2017, avente ad oggetto: “Contratto Collettivo decentrato integrativo anno 2017: atto di indirizzo”, con cui si delibera di rendere disponibili le risorse variabili di cui all’art. 15, comma 2 del CCNL 01.04.1999 (fino alla misura del 1,2% del monte salari 1997), realizzate nel corso del 2017 attraverso razionalizzazione e riorganizzazione della struttura organizzativa a seguito della mancata sostituzione di personale e la riorganizzazione dei centri di responsabilità, previa certificazione da parte del nucleo di valutazione, destinando tali risorse all’incentivazione della produttività attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo e/o individuale, secondo il sistema di valutazione previsto dalla vigente regolamentazione e contrattazione, senza attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati;

CONSIDERATO che in relazione all’incremento del 1,2% del monte salari 1997 ai sensi dell’art. 15, comma 2 del CCNL 01.04.1999, le somme sono già state certificate dal nucleo di valutazione, prot. n. 33911 del 25.09.2017;

VISTI gli allegati prospetti in cui sono quantificate le risorse stabili in €**297.007,40** e le risorse variabili in € 25.900,00 oltre incentivi di legge ad oggi per € 10.819,14 per totale risorse variabili € **36.719,14** per un totale di risorse stabili + variabili di € **333.726,54** oltre a € 36.669,00 del fondo destinato al lavoro straordinario (per un totale complessivo di € 370.395,54);

DATO ATTO che le risorse stabili sono state quantificate con mero adempimento aritmetico, senza margine di discrezionalità e che per le risorse variabili, si è seguito l’indirizzo delle DGC n. 181 del 20.11.2017;

DATO ATTO inoltre che le risorse che specifiche disposizioni di legge finanziano all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale (progettazione interna, recupero I.C.I., ISTAT, ecc.) sono state considerate con un criterio di competenza sui cap. 170/1 , 170/2, 170/4 e 1065 fino alla data odierna per un tot. di € 10.819,14 e sono soggette a revisione al 31.12.2017 ;

Visto l’art. 113 del d. lgs. 50/2016 che ha modificato la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche e considerato che:

- la nuova disciplina abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dall’art. 93, comma 7 ter, del del d. lgs. 163/2006, e introduce nuove forme di incentivazione per funzioni tecniche destinate esclusivamente a diverse attività elencate dallo stesso articolo;
- all’incentivazione del personale può essere destinato un fondo non superiore al 2% dell’importo a base di gara da ripartire con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata, sulla base di un apposito regolamento, nel rispetto dei seguenti vincoli:
 - a) l’80% è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle funzioni tecniche di cui al comma 2 dell’articolo 113, nonché tra i loro collaboratori;
 - b) il restante 20% è destinato all’acquisto di determinati beni, strumentazioni e tecnologie elencati dalla norma;

Considerato che tale nuova disciplina, in base alle disposizioni transitorie contenute negli articoli 216 e 217 del d. lgs. 50/2016, e del comunicato ANAC 03.05.2016, si applica ai bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016, e preso atto, tuttavia, che:

- secondo la magistratura contabile, per determinare il quadro normativo applicabile ai fini degli incentivi è necessario riferirsi al materiale svolgimento dell’attività incentivata (Corte dei

Conti: Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 7/2009; Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 183/2014);

- oggetto dei nuovi incentivi di cui all'articolo 113 del d. lgs. 50/2016 sono quindi le attività svolte a partire dal 20 aprile 2016;

- la Corte dei Conti Veneto con il parere n. 353/2016/PAR del 7 settembre 2016, ha indicato che

- un regolamento comunale che disciplinasse con effetto retroattivo l'erogazione di incentivi di cui all'art. 93, comma 7-bis del D.lgs n. 163/2006, si porrebbe in contrasto con il principio di irretroattività degli atti amministrativi a contenuto normativo, in mancanza di un'espressa disposizione di legge derogatoria;

- l'ente può disporre il semplice accantonamento delle risorse nella misura massima del 2% dell'importo a base di gara, in attesa dell'emanazione della disciplina regolamentare;

- ove con regolamento sia stabilita una percentuale inferiore a quella accantonata, la minore spesa concorre al risultato di amministrazione, perdendo quindi la destinazione agli incentivi;

- l'erogazione dei "nuovi" incentivi di cui all'art. 113 del d. lgs. 50/2016 è subordinata a un accordo decentrato che stabilisca le modalità e i criteri di ripartizione, e alla successiva approvazione del regolamento comunale che ne recepisca i contenuti;

- ad oggi nell'Ente non sono stati adottati né l'accordo, né il regolamento comunale, si ritiene pertanto di accantonare le somme relative alle attività astrattamente incentivabili nella misura massima teorica, come indicato della Corte dei Conti;

- la sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 7/2017 ha ritenuto che tali "nuovi" incentivi alle funzioni tecniche non vadano esclusi dal limite del trattamento accessorio di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (oggi non più vigente, ma sostituito dall'articolo 23 del D. Lgs. n. 75/2017);

- nella quantificazione del salario accessorio 2017 vengono quantificati pertanto incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2017 fino al monte massimo possibile per il salario accessorio, in attesa che il quadro normativo ed interpretativo si chiarisca;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2017, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 e la previsione dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, in materia di salario accessorio;

DATO ATTO che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del fondo 2017 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

RITENUTO, conclusivamente, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2017, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2017", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la preintesa dell'accordo relativo al 2017 è stata siglata in data 13.12.2017,

RITENUTO necessario procedere all'impegno/ delle risorse stesse da ripartire secondo le modalità di cui all'art. 17 del C.C.N.L. 1998/2001 e degli artt. 33-34-35-36 e 37 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, tenendo conto degli impegni già effettuati e di quanto previsto dai principi contabili allegati al D.lgs. 118/2011 per la nuova contabilità armonizzata;

VISTO in particolare l'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 che al punto 5.2 stabilisce:

- per il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività una natura di spesa vincolata e che pertanto, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo

si riferisce; così, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo

- Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7 comma 1 CCNL 01.04.1999;

RILEVATO pertanto che

- € 287.000,00 risultano già impegnati quali risorse stabili sul cap. 170 con relativi oneri sul cap. 171 e IRAP sul cap. 1122
- € 36.669,00 risultano già impegnati sul cap. 175 con relativi oneri sul cap. 176 e IRAP sul cap. 1122 per il fondo straordinario;
- € 10.819,14 risultano già impegnati sul cap. 170/1, 170/2, 170/4 con relativi oneri sui cap. 171/1, 171/2, 171/4 e 1065/1 e IRAP sul cap. 1122 per gli incentivi previsti dalla legge (progettazione interna, recupero I.C.I.,);
- € 9.007,40 risultano impegnati sui capitoli stipendiali per il riallineamento del fondo di alimentazione delle progressioni orizzontali con relativi oneri e IRAP, quale spesa fissa del bilancio 2017 effettuata mese per mese con la procedura stipendi;

per un totale di € 343.495,54 e che pertanto risultano da impegnare € 26.900,00 (370.395,54-343.495,54);

VISTA la deliberazione C.C. n. 17 del 06.04.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2018-2019;

VISTA la Deliberazione G.C. n. . 124 del 31.07.2017 di individuazione degli obiettivi ed approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio Finanziario- Piano della Performance 2017;

VISTI altresì:

- il Decreto del Sindaco n. 27 del 01.12.2017;
- il Regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. n. 72 del 3.11.1997 e successive modifiche;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato;
2. per le motivazioni tutte sopra esposte, di costituire il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2017, secondo le linee, i criteri ed i limiti illustrati in premessa, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2017" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, fatta salva comunque la verifica finale al 31.12.2017;
3. di dare atto che il fondo è quantificato in complessivi **333.726,54** di cui risorse stabili in € **297.007,40** e risorse variabili in € **36.719,14** oltre a € 36.669,00 del fondo destinato al lavoro

straordinario (per un totale complessivo di € 370.395,54);

3. di dare atto che la preintesa dell'accordo relativo al 2017 è stata siglata in data 13.12.2017;
4. di dare atto che risultano già impegnate le seguenti somme:
 - € 287.000,00 risultano già impegnati quali risorse stabili sul cap. 170 con relativi oneri sul cap. 171 e IRAP sul cap. 1122
 - € 36.669,00 risultano già impegnati sul cap. 175 con relativi oneri sul cap. 176 e IRAP sul cap. 1122 per il fondo straordinario;
 - € 10.819,14 risultano già impegnati sul cap. 170/1, 170/2, 170/4 con relativi oneri sui cap. 171/1, 171/2, 171/4 e 1065/1 e IRAP sul cap. 1122 per gli incentivi previsti dalla legge (progettazione interna, recupero I.C.I.,);
 - € 9.007,40 risultano impegnati sui capitoli stipendiali per il riallineamento del fondo di alimentazione delle progressioni orizzontali con relativi oneri e IRAP, quale spesa fissa del bilancio 2017 effettuata mese per mese con la procedura stipendi;

per un totale di € 343.495,54 e che pertanto risultano da impegnare € 26.900,00 (370.395,54-343.495,54);

5. di impegnare la somma di € 26.900,00 sul cap. 170, oltre a oneri per € 7.165,00 con imputazione sul cap. 171, oltre a IRAP per € 2.300,00 sul cap. 1122 del bilancio 2017, ;
6. di precisare che il suddetto importo resta comunque da definire per le risorse disciplinate dall'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione delle prestazioni e dei risultati che verranno determinate in modo definitivo nel loro ammontare al 31.12.2017;
7. di assicurare che il Fondo per le risorse decentrate 2017, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonchè quanto previsto dall'articolo 23 del D. Lgs. n. 75/2017;
8. di attestare la regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL
9. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7 comma 1 CCNL 01.04.1999.

Il Responsabile del Servizio

Alban Marzia

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 1010 del 13-12-2017

DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI

Servizio: A12 PERSONALE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2017

CIG

PARERE REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere Contabile espresso in data **14-12-2017**: **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

Il Responsabile dei
Servizi Finanziari

Rizzonato Moreno

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)